

**Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato istitutivo della CE in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle Banche centrali**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità Europea;

Visto l'articolo 109 F, paragrafo 6, del Trattato che istituisce la Comunità Europea;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione Europea 93/717/CE del 22 novembre 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Acquisito il parere dell'Istituto Monetario Europeo;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze;

**EMANA**

**il seguente decreto legislativo**

**Art. 1**

**(Definizioni)**

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per :

a) "Trattato": il trattato che istituisce la Comunità Europea;

b) "SEBC": il Sistema europeo di banche centrali istituito a norma dell'articolo 4A del Trattato;

c) "BCE": la Banca centrale europea istituita a norma dell'articolo 4A del Trattato;

d) "Statuto del SEBC": lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, oggetto del protocollo n.3 allegato al Trattato.

e) "Statuto della Banca": lo statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n.1067, e successive modifiche e integrazioni;

f) "Testo Unico": il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio Decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 2

### *(Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC)*

1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello Statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105 del Trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE.

2. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello Statuto del SEBC.

## Art. 3

### *(Requisiti d'indipendenza della Banca d'Italia).*

1. Fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del Trattato, il Governatore della Banca d'Italia determina la misura dell'interesse dei depositi in conto corrente fruttifero presso la Banca stessa. Successivamente tale determinazione viene effettuata secondo le competenze previste nelle norme del Trattato e dello Statuto del SEBC. Fino al termine sopra indicato, resta ferma la disposizione dell'articolo 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n.483, così come previsto negli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2, del presente decreto legislativo. Sono o restano abrogati l'articolo 37 del Testo Unico, l'articolo 2 del regio decreto legge 23 novembre 1914, n.1284, e l'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377.

2. L'articolo 22, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, è modificato come segue: "Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile". Sono o restano abrogati il 3° comma del suddetto articolo 22 ed il secondo comma dell'articolo unico della legge 12 dicembre 1962, n.1715.

3. I poteri di sospensione e di annullamento previsti dagli articoli 114 e 115 del Testo Unico non si applicano alle determinazioni del Consiglio Superiore della Banca d'Italia adottate nelle materie rientranti nelle competenze del SEBC e, in particolare, a quelle aventi per oggetto le banconote, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca e la nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero.

Art. 4  
*(Emissione di banconote)*

1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del Trattato e 16 dello Statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione è soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE.

2. Sono o restano abrogati:

- gli articoli 4, 111, 120, 122, 124, lett. a), b) e c), e 130 del Testo Unico;
- la legge 31 marzo 1966, n. 171;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811.

3. Nell'articolo 110, primo comma, del Testo Unico sono soppresse le parole "e sulla circolazione di Stato e bancaria".

4. All'articolo 142 del Testo Unico è aggiunto il seguente terzo comma: "I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro."

5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di banconote continuano a essere esercitate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con riferimento alle sole banconote in lire.

Art. 5  
*(Monete metalliche)*

1. La coniazione delle monete metalliche viene effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'articolo 105A, paragrafo 2, del Trattato.

2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in Euro viene effettuata nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione Europea a norma degli articoli 105A, paragrafo 2, e 109L, paragrafo 4, del Trattato.

3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983 è modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo.

Art. 6  
*(Strumenti di politica monetaria  
e operazioni della Banca)*

1. Le attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n.82 e all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, in quanto assorbite dalle competenze spettanti alla BCE ai sensi del capo IV dello Statuto del SEBC, cessano di essere esercitate.



2. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo Statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso. Sono abrogati gli articoli 26, 27, 60, 62, 121, 124 lett. e) e g), 125, 128 e 131 del Testo Unico.

3. I titoli o le altre attività ricevibili dalla Banca d'Italia a garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC vengono determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello Statuto del SEBC. Sono abrogati l'articolo 29 del Testo Unico, l'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n. 1380, l'articolo 148 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le altre disposizioni che prevedono la stanziabilità di determinate specie di titoli in anticipazione presso la Banca d'Italia.

4. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca e di nomina dei corrispondenti della Banca all'interno e all'estero sono esercitate nel rispetto dello Statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso.

5. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale.

#### Art. 7

*(Riserve in valuta)*

1. All'articolo 4, 1° comma, del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva in valuta, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea".

2. L'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito come segue: "La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali in valuta estera, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea".

#### Art. 8

*(Bilancio, rendiconti e  
altre previsioni in materia finanziari)*

1. Nella redazione del proprio bilancio la Banca d'Italia può uniformare, anche in deroga alle norme vigenti, i criteri di rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate dalla BCE ai sensi dell'articolo 26.4 dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia. I bilanci compilati in conformità del presente comma, con

particolare riguardo ai criteri di redazione adottati, assumono rilevanza anche agli effetti tributari.

2. La Banca d'Italia trasmette mensilmente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le situazioni delle operazioni compiute redatte secondo il modello approvato, su proposta della Banca, dallo stesso Ministro, con proprio decreto.
3. Sono o restano abrogati gli articoli 118, 119 e 124, lett. i) del Testo Unico.
4. E' abrogato l'articolo 11 della legge 26 novembre 1993 n. 483.

#### Art. 9

##### *(Altre disposizioni)*

1. In armonia con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo, la durata in carica degli attuali Consiglieri è prorogata di due anni.

2. Al fine di consentire una graduale transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, nei sei mesi che precedono l'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, la Banca d'Italia può porre in essere operazioni di banca centrale compatibili con il quadro normativo del SEBC anche difformi dalle disposizioni del Testo Unico e dello Statuto della Banca.

#### Art. 10

##### *(Modifiche dello Statuto della Banca)*

1. Lo Statuto della Banca d'Italia è modificato in coerenza con quanto previsto nel presente decreto legislativo.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 11

##### *(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni dell'articolo 2 del presente decreto legislativo, nonché le corrispondenti modifiche dello Statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del Trattato e dello Statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109J, paragrafo 4), del Trattato stesso.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto legislativo, nonchè le corrispondenti modifiche dello Statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del Trattato. La predetta data è indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Le restanti disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



## Relazione illustrativa

L'articolo 4A del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato) dispone che "sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema Europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE) che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Trattato e dallo Statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato Statuto del SEBC) allegato al trattato stesso". Il SEBC è composto, ai sensi del successivo articolo 106, dalla BCE - alla quale è attribuita personalità giuridica - e dalle Banche centrali nazionali. Il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività non appena è stato nominato il Comitato esecutivo della seconda e, quindi, ai sensi dell'articolo 109 L del Trattato, immediatamente dopo il 1° luglio 1998; il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) (1° gennaio 1999).

Al fine di assicurare la compatibilità dei singoli ordinamenti nazionali con il nuovo quadro normativo, l'articolo 108 del Trattato stabilisce che *"ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo Statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente Trattato e con lo Statuto del SEBC"*. In particolare, poi, il Trattato prende specificamente in considerazione il profilo dell'indipendenza delle Banche centrali nazionali (BCN) nell'assolvimento delle funzioni proprie del SEBC. Al riguardo, l'articolo 107 dispone che *"Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente Trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una Banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti"* (la norma è contenuta altresì nell'art. 7 dello Statuto del SEBC). Inoltre, il successivo articolo 109E (5) prevede che *"nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua Banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'art. 108"*.

Peraltro, come precisato dall'Istituto monetario europeo (IME) - il quale ha il compito di contribuire alla realizzazione delle condizioni necessarie per il passaggio alla terza fase dell'UEM - quello dell'indipendenza della Banca centrale è un requisito importante ma non è il solo che le BCN sono tenute a rispettare per diventare parte integrante del SEBC. In particolare, infatti, l'assetto normativo dovrà essere tale da consentire alle BCN di svolgere a pieno le proprie funzioni nell'ambito del SEBC.

L'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria concretizza la c.d. convergenza "legale" (o "istituzionale") la quale - ai sensi dell'articolo 109J del Trattato - configura, per il passaggio degli Stati membri alla terza fase, un quinto criterio di valutazione che si aggiunge a quelli "economici". In relazione a ciò, l'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ha delegato il Governo a emanare, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 108.

Nell'esercizio della richiamata delega particolare attenzione è stata prestata agli orientamenti espressi dalla Commissione Europea e dall'IME nei rapporti adottati ai sensi degli articoli 109J, paragrafo 1), del Trattato e 7 dello Statuto dell'IME. In particolare, la prima si è occupata del tema in un rapporto del novembre 1996 intitolato "*Report on convergence in the European Union*". L'IME, invece, ha affrontato la questione dell'adattamento al Trattato e allo Statuto del SEBC delle legislazioni nazionali e degli "statuti" (termine, questo, da intendere in senso ampio) delle Banche centrali nazionali nei suoi rapporti, rispettivamente, del 1994, 1995, 1996 e, da ultimo, dell'ottobre 1997.

Gli ultimi due di questi rapporti contengono, in primo luogo, alcuni assunti fondamentali circa il modo di realizzare l'adeguamento delle legislazioni nazionali. Al riguardo, viene precisato che:

- il Trattato e lo Statuto del SEBC non richiedono l'armonizzazione delle legislazioni nazionali. Le peculiarità nazionali possono continuare a sussistere;
- è però sempre necessaria l'eliminazione delle incompatibilità tra il Trattato e lo Statuto del SEBC, da un lato, e la legislazione nazionale, dall'altro. Più esplicitamente, né il primato del Trattato e dello Statuto sulla legislazione nazionale, né la natura dell'incompatibilità esentano da questo obbligo;
- nell'adeguare le legislazioni nazionali alla normativa comunitaria è possibile: rinviare alle disposizioni rilevanti del Trattato e dello Statuto del SEBC; incorporare queste ultime nelle corrispondenti norme adottate a livello nazionale; limitarsi a rimuovere le incompatibilità presenti nella disciplina nazionale o, infine, utilizzare congiuntamente due o più di questi metodi.

Inoltre, entrambi i menzionati rapporti distinguono, sotto il profilo sistematico, tra:

- gli interventi normativi finalizzati a soddisfare i requisiti di indipendenza (istituzionale, personale, funzionale e finanziaria) delle Banche centrali nazionali prescritti - come già ricordato - dal Trattato e dallo Statuto del SEBC, per l'esercizio dei poteri e delle funzioni propri di questo;
- e quelli volti a realizzare la piena integrazione delle Banche centrali nazionali nel SEBC, nonché a rimuovere eventuali disposizioni nazionali che possono costituire un ostacolo al pieno svolgimento da parte del SEBC delle sue funzioni.



Tale distinzione assume rilievo anche con riguardo ai termini massimi stabiliti per l'adeguamento della normativa. Infatti, viene precisato dall'IME che mentre la disciplina volta ad assicurare l'indipendenza delle BCN dovrà essere già in vigore al più tardi alla data di istituzione del SEBC (1° luglio 1998), quella volta a realizzare la piena integrazione delle BCN nel SEBC dovrà essere adottata per quella data, ma è destinata a entrare in vigore, per la gran parte, a far tempo dalla partecipazione dello Stato membro interessato alla moneta unica.

In considerazione degli orientamenti sopra richiamati - nonché dei limiti derivanti dalla stessa legge delega - sono state apportate modifiche puntuali alla disciplina nazionale finalizzate, in primo luogo, a rimuoverne le incompatibilità con quella adottata a livello comunitario. Nel far ciò, peraltro, si è avuta cura di abrogare o emendare, oltre alle norme espressamente dichiarate in contrasto con la normativa comunitaria nei rapporti dell'IME del 1996 e del 1997, quelle che sono apparse non del tutto in linea con i principi indicati dall'IME nei suoi rapporti sulla convergenza legale ovvero che, per altre ragioni, sono risultate di ostacolo al funzionamento della Banca nell'ambito del SEBC. D'altra parte, l'IME ha più volte precisato che i propri rapporti sulla convergenza non hanno carattere esaustivo e non pregiudicano successive valutazioni dei progressi compiuti dagli Stati membri in adempimento degli obblighi di cui all'art. 108 del Trattato; inoltre, che l'identificazione delle norme incompatibili non esclude la facoltà degli Stati membri di provvedere a interventi ulteriori, che rafforzino l'indipendenza delle Banche centrali.

Sotto altro profilo, laddove ritenuto utile per conferire organicità al nuovo quadro normativo, l'approccio seguito è stato quello di non limitarsi ad abrogare le singole disposizioni incompatibili con la disciplina comunitaria, ma di richiamare espressamente ovvero in parte riprodurre nell'ordinamento nazionale quelle del Trattato e dello Statuto del SEBC destinate a trovare applicazione.

Il decreto legislativo si compone di undici articoli.

L'articolo 1 contiene la definizione delle espressioni più ricorrenti nel decreto legislativo.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che la Banca d'Italia è parte integrante del SEBC - in parte riprendendo l'analoga disposizione già contenuta nell'articolo 14.3 dello Statuto del SEBC - e che, in tale qualità, essa agisce nel rispetto dello Statuto proprio di questo. Inoltre, al fine di confermare espressamente le finalità perseguite, dispone che, nello svolgimento di funzioni e compiti propri del SEBC, la Banca d'Italia persegue gli obiettivi a questo assegnati ai sensi dell'articolo 105 (1) del Trattato. Viene in tal modo assicurata la c.d. "indipendenza funzionale" della Banca - necessario corollario della sua piena integrazione nel SEBC - sulla quale viene posto l'accento dall'IME nei suoi ultimi rapporti sulla convergenza legale.

Lo stesso articolo stabilisce, al successivo comma 2, che la Banca d'Italia svolge gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge, non riconducibili a quelli propri del SEBC, salvo il disposto dell'art. 14.4 dello

Statuto del SEBC. In base a questa norma, infatti, il Consiglio direttivo della BCE può precludere lo svolgimento di funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto stesso - che, in linea di principio, le Banche centrali possono continuare a svolgere sotto la loro piena responsabilità - qualora decida che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC.

L'articolo 3 del decreto legislativo contiene, invece, una serie di norme finalizzate ad assicurare la piena indipendenza della Banca centrale nello svolgimento delle funzioni proprie del SEBC, in armonia con quanto previsto negli articoli 107 del Trattato e 7 dello Statuto del SEBC. In questa sede si è preferito omettere una previsione di carattere generale volta ad affermare l'indipendenza della Banca d'Italia, in considerazione dell'attenzione che al tema dedicherà il Parlamento nell'ambito della riforma della Costituzione, a seguito della proposta della Commissione bicamerale. In ogni caso, l'articolo 107 del Trattato e 7 dello Statuto del SEBC trovano diretta applicazione.

In base al comma 1 dell'articolo 3 in esame, fino alla data di adozione, da parte dell'Italia, della moneta unica il potere di fissare i tassi di interesse sui depositi fruttiferi in conto corrente presso la Banca - attualmente spettante al Ministro del tesoro, salvo che per i depositi costituiti a titolo di riserva obbligatoria (art. 2 del R.D.L. 23 novembre 1914 n. 1284 e art. 5, 2° comma, del R.D. 17 giugno 1928 n. 1377) - viene attribuito al Governatore della Banca d'Italia. Tale intervento - espressamente sollecitato dall'IME nei suoi ultimi rapporti sulla convergenza legale - si giustifica in relazione all'esigenza di garantire la piena autonomia della Banca centrale nella conduzione della politica monetaria (ovvero, la sua indipendenza c.d. istituzionale). D'altra parte, mentre tale tasso riveste oggi, nel sistema italiano, un'importanza del tutto marginale, essendo i suddetti depositi di importo trascurabile, esso è destinato nel tempo a divenire un tasso di riferimento importante (pavimento) tra quelli fissati a fini di politica monetaria. Fino alla suddetta data nulla è innovato, invece, per la remunerazione dei depositi costituiti a titolo di riserva obbligatoria, la cui determinazione spetta già alla Banca, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 483. Inoltre, in conformità con la normativa comunitaria si dispone che, successivamente all'adozione della moneta unica, la determinazione dei tassi in questione sarà effettuata secondo le competenze fissate nel Trattato e nello Statuto.

Il comma 2 eleva da tre a cinque anni la durata in carica dei membri del Consiglio superiore della Banca d'Italia, coerentemente con l'interpretazione che delle norme in materia di autonomia delle BCN è stata fornita dall'IME. Infatti, nonostante l'art. 14.2 dello Statuto del SEBC preveda una durata minima di cinque anni con esclusivo riguardo al mandato del Governatore, in sede comunitaria si è ritenuto che analoga garanzia debba essere riconosciuta a tutti i membri di organi decisionali delle Banche centrali nazionali coinvolti nell'attuazione di compiti propri del SEBC. Ciò, sul rilievo che "l'indipendenza personale potrebbe essere compromessa se le stesse regole per la sicurezza della durata in carica

previste per il Governatore non si applicassero anche agli altri membri degli organi decisionali delle BCN coinvolti nell'espletamento di funzioni proprie del SEBC". D'altra parte, a sostegno di tale interpretazione l'IME ha richiamato sia l'articolo 107 del Trattato che l'articolo 7 dello Statuto del SEBC, i quali - nel sancire il principio di indipendenza delle BCN - si riferiscono a qualunque membro dei relativi organi decisionali e non solo ai Governatori.

Sulla base di queste premesse, considerato che alcune attribuzioni - seppure limitate - del Consiglio superiore della Banca d'Italia toccano materie che rientrano nella competenza del SEBC (si pensi ai suoi poteri in materia di banconote in lire, di determinazione delle condizioni per le operazioni della Banca nonché di nomina dei corrispondenti), si è ritenuto necessario, in linea con quanto indicato dall'IME, disporre la suddetta elevazione della durata dell'incarico dei suoi membri.

Il comma 3 sottrae le delibere del Consiglio superiore della Banca d'Italia aventi ad oggetto materie rientranti nelle competenze del SEBC al potere di sospensione e di annullamento - per motivi di legittimità - che gli artt. 114 e 115 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, di cui al Regio decreto 28 aprile 1910 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Testo unico del 1910) attribuiscono al Ministro del tesoro con riferimento alle delibere dell'assemblea dei partecipanti ovvero del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Nei propri rapporti del 1996 e del 1997 l'IME ha ritenuto in contrasto con il Trattato e con lo Statuto del SEBC "il diritto di sindacare, per motivi di legittimità, decisioni relative all'espletamento di funzioni proprie del SEBC [...] in quanto l'esecuzione di tali compiti non può essere ostacolata a livello nazionale". Coerentemente, quindi, si è ritenuto di intervenire anche su questa materia.

Gli articoli successivi contengono, invece, una serie di norme volte ad assicurare la piena integrazione della Banca d'Italia nel SEBC, rimuovendo altresì le disposizioni nazionali che possono essere di ostacolo al pieno esercizio - da parte del SEBC e della BCE - delle funzioni loro attribuite dal Trattato e dallo Statuto del SEBC.

Con l'articolo 4 si provvede all'integrazione della Banca d'Italia nel SEBC per quanto attiene alla funzione di emissione delle banconote.

L'articolo definisce il quadro giuridico nell'ambito del quale la Banca d'Italia emetterà banconote allorché l'Italia adotterà la moneta unica.

Il comma 1 richiama le norme del Trattato e dello Statuto del SEBC che, in connessione con il trasferimento del governo della moneta nell'ambito sovranazionale, attribuiscono alla BCE il potere esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote nell'ambito dei Paesi che partecipano alla moneta unica e conferiscono alla stessa BCE e alle banche centrali nazionali la prerogativa di emettere banconote aventi corso legale nella Comunità.

Il trasferimento del governo della moneta che si realizzerà con il passaggio alla terza fase sarà immediato e generale e, pertanto, riguarderà

anche le banconote denominate in lire. In tal senso depongono gli articoli 105A.1 del Trattato e 16.1 dello Statuto del SEBC i quali - nel prevedere che l'emissione di banconote è soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE - non distingue tra banconote nazionali e banconote in euro. Inoltre, il progetto di regolamento relativo all'introduzione dell'euro - approvato dal Consiglio dell'Unione Europea il 7 luglio 1997 e da adottarsi ai sensi dell'art. 109L.4 del Trattato - prevede che nel periodo transitorio le unità monetarie nazionali saranno suddivisioni dell'euro (considerando n. 8, articoli 5 e 6). L'adattamento delle norme sulla funzione di emissione riguarda pertanto anche le banconote nazionali.

I commi da 2 a 5 adeguano le disposizioni nazionali al nuovo contesto giuridico e istituzionale, secondo le indicazioni fornite dall'IME nel suo rapporto sulla convergenza legale del 1997.

Il comma 2 abroga le norme che disciplinano l'attività di emissione fondandosi sul principio della compartecipazione all'emissione dello Stato e della Banca d'Italia. Il principio contrasta con l'esclusività del potere autorizzatorio delle emissioni attribuito alla BCE. Ne consegue l'abrogazione delle norme del Testo unico del 1910 e del regolamento del 1981 che, in applicazione di quel principio, configurano una pluralità di interventi del Tesoro ai quali è subordinata l'emissione delle banconote.

Il comma 2 dispone altresì l'abrogazione della legge n. 171 del 1966, che prevede l'emissione di biglietti di Stato da £. 500, perché contrastante con gli articoli 105A.1 del Trattato e 16.1 dello Statuto del SEBC.

Altre norme del Testo unico del 1910, configuranti un sistema di controlli statuali sull'attività di emissione, sono abrogate dal comma 2 in quanto trovano il proprio presupposto in un interesse pubblico, quello al controllo della circolazione cartacea, che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria troverà soddisfacimento mediante strumenti giuridici diversi e incompatibili, affidati al governo esclusivo della BCE. In ciò riposa anche la ragione della modifica apportata dal comma 3 alle competenze di vigilanza della Commissione permanente prevista dall'art. 110 del Testo unico del 1910.

Il comma 4 tempera il divieto posto dal Testo unico del 1910 alla fabbricazione, emissione e circolazione di biglietti o stampati imitanti o simulanti, per qualunque scopo, banconote (fatispecie nella quale non rientra la loro falsificazione). Trattasi di un divieto scarsamente applicato, la cui assolutezza non trova riscontro negli altri Paesi dell'Unione europea. La modifica della norma si limita a riconoscere il potere che in materia potranno esercitare i competenti organi comunitari, limitatamente alle banconote denominate in euro.

Il comma 5, infine, circoscrive alle banconote in lire le competenze di cui, ai sensi dello Statuto della Banca d'Italia, è titolare in materia di banconote il Consiglio superiore della Banca medesima; tali competenze, riguardanti le caratteristiche materiali, l'emissione e la distruzione delle banconote, saranno ovviamente esercitate nel contesto del nuovo quadro istituzionale. Esse perdono invece ragion d'essere e possibile ambito di

applicazione con riferimento alle emissioni in euro, per le quali l'attività decisionale si svolgerà in ambito comunitario.

L'articolo 5 del decreto legislativo integra la normativa nazionale in materia di monetazione metallica con le previsioni dell'articolo 105A.2 del Trattato. Il Trattato attribuisce alla BCE l'approvazione del volume del conio e al Consiglio della Comunità Europea il compito di armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria ad agevolare la circolazione nella Comunità.

La coniazione e l'emissione delle monete metalliche dovrà altresì rispettare quanto sarà previsto in materia dal menzionato regolamento relativo all'introduzione dell'euro, da adottarsi ai sensi dell'art. 109L.4 del Trattato.

L'articolo 6 stabilisce, al primo comma, che le attribuzioni della Banca d'Italia concernenti le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa (legge 7 febbraio 1992 n.82), nonché quelle previste - a fini di regolazione monetaria - in materia di riserva obbligatoria degli enti creditizi (art. 10 della legge 26 novembre 1993 n. 483), cessano di essere esercitate. Ciò, in considerazione dei poteri che lo Statuto del SEBC riconosce alla BCE in queste materie (cfr., in particolare, articoli 18.1 e 19 dello Statuto del SEBC).

Il comma 2 regola invece le operazioni che la Banca d'Italia può compiere, nello svolgimento dei compiti propri del SEBC, riformando in maniera incisiva la regolamentazione fino ad ora vigente. Quest'ultima, infatti, individua in modo tassativo le operazioni che la Banca d'Italia può compiere, disciplinandone in alcuni casi anche il contenuto. Come tale, essa verosimilmente ostacolerebbe l'operatività della Banca d'Italia nell'ambito del SEBC, operatività che si svolgerà nel più ampio ambito delineato dal Capo IV dello Statuto del SEBC. Pertanto, al fine di garantire la piena integrazione della Banca d'Italia nel SEBC viene disposta l'abrogazione delle diverse norme del Testo Unico del 1910 che disciplinano la materia e viene espressamente previsto che, nell'esercizio delle funzioni proprie del SEBC, la Banca d'Italia potrà compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo Statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni individuate in attuazione del medesimo.

Analogamente, il comma 3 rinvia alle disposizioni dello Statuto del SEBC per l'individuazione delle attività ricevibili in garanzia o in contropartita delle operazioni di politica monetaria poste in essere (si tratta, infatti, di una tra le condizioni alle quali tali operazioni possono essere effettuate) e, di conseguenza, dispone l'abrogazione di tutte le norme fino ad ora vigenti che prevedono la stanziabilità di determinate specie di titoli in anticipazione presso la Banca d'Italia.

Il comma 4 stabilisce, in considerazione dei più ristretti margini di autonomia che lo Statuto del SEBC e le norme che saranno adottate in applicazione di esso lasceranno alle banche centrali in materia di determinazione delle condizioni delle operazioni di politica monetaria, che

le relative attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia sono esercitate nel rispetto dello Statuto stesso, nonché delle disposizioni emanate dalla BCE in attuazione del medesimo. Analoga disposizione è dettata con riferimento alla nomina dei corrispondenti.

Il comma 5, al fine di chiarire l'operatività della Banca d'Italia anche per le attività che non rientrano nell'ambito del SEBC, dispone che questa può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli compiti ad essa attribuiti dalla legge, nonché alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale.

L'articolo 7 adegua al Trattato e allo Statuto del SEBC le norme nazionali attributive di competenze in materia di detenzione e di gestione delle riserve ufficiali in valuta estera.

Le norme modificate sono i primi due commi dell'articolo 4 del d.p.r. n. 148 del 1988, recante il "Testo unico delle norme di legge in materia valutaria"; il rapporto dell'IME del 1997 sulla convergenza legale indica tali norme tra quelle da adattare.

L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo aggiunge un periodo al primo comma dell'articolo 4 del Testo unico valutario, prevedendo che la Banca d'Italia trasferisca alla BCE attività di riserva in valuta secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello Statuto del SEBC.

Il comma 2 dell'articolo 7 sostituisce il secondo comma dell'articolo 4 del Testo unico valutario per adeguare l'ordinamento italiano alla disciplina del Trattato e dello Statuto del SEBC, che attribuisce al SEBC il compito di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera (art. 105.2 terzo trattino del Trattato, art. 3.1, terzo trattino, e 31 dello Statuto del SEBC).

L'articolo 8, comma 1, riguarda il bilancio di esercizio della Banca d'Italia. In particolare, poiché l'art. 26.4 dello Statuto del SEBC attribuisce al Consiglio direttivo della BCE il potere di uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle BCN - in funzione della redazione, per fini operativi e di analisi, del bilancio consolidato del SEBC da parte della BCE - il comma 1 in esame riconosce alla Banca d'Italia la facoltà di uniformarsi alle regole dettate dalla BCE e alle raccomandazioni da questa formulate anche in sede di redazione del proprio bilancio, eventualmente in deroga alle norme dell'ordinamento nazionale che regolano la materia. La disposizione consente di evitare i costi e le complicazioni connesse alla duplicazione delle procedure. Allo stesso scopo, viene attribuita rilevanza ai criteri così adottati anche agli effetti tributari.

Il comma 2 stabilisce che la Banca d'Italia trasmette con cadenza mensile al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le situazioni delle operazioni compiute, redatte secondo il modello da questi approvato. La norma riprende l'analoga disposizione già contenuta nel primo comma dell'art. 118 del T.U. del 1910, adattando la periodicità delle comunicazioni a quella delle segnalazioni effettuate nell'ambito del SEBC. Inoltre, il comma in esame abroga alcune norme

del T.U. del 1910 che attribuiscono al Ministro del tesoro, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, taluni poteri di controllo sul bilancio della Banca d'Italia e riduce l'ambito delle verifiche che possono essere effettuate in sede ispettiva, in coerenza con il nuovo quadro normativo; tale intervento tiene conto, in particolare, del disposto degli articoli 15 e 27 dello Statuto del SEBC che disciplinano, rispettivamente, gli obblighi di rendiconto relativamente all'attività del SEBC e l'assoggettamento a revisione della contabilità delle BCN.

Il comma 3 abroga l'art. 11 della legge 26 novembre 1993 n. 483, il quale prevede la retrocessione al Tesoro dei proventi della riserva obbligatoria. Questa norma è incompatibile con le disposizioni contenute nell'art. 32 dello Statuto del SEBC, disciplinanti la distribuzione del reddito monetario delle BCN. Tale incompatibilità è stata rilevata dall'IME, nell'ultimo rapporto sulla convergenza legale.

Il comma 1 dell'articolo 9 proroga la durata in carica degli attuali membri del Consiglio superiore della Banca d'Italia, il cui mandato originario era triennale (art. 22, secondo comma, r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni). La proroga estende ai consiglieri in carica la durata quinquennale del mandato, prevista in via generale, a fini di indipendenza personale, dall'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Innestandosi su di una situazione nella quale i consiglieri sono stati nominati in tempi diversi, la proroga fa sì che in futuro le cessazioni e le nomine continuino a essere scaglionate secondo scadenze diverse.

Il comma 2 dell'articolo 9 è volto a consentire alla Banca d'Italia un adeguamento graduale alle nuove modalità operative di banca centrale. In particolare, al fine di rendere possibile una fase di preparazione e di esperimento pratico della nuova operatività, riducendo così il rischio di inconvenienti che potrebbero pregiudicare l'efficacia delle operazioni del SEBC, la norma consente alla Banca d'Italia di compiere - nei sei mesi precedenti l'adozione, da parte dell'Italia, della moneta unica - operazioni di banca centrale in deroga alle norme nazionali. Le operazioni dovranno essere coerenti con il quadro normativo del SEBC.

Il comma 1 dell'articolo 10 dispone che lo Statuto della Banca d'Italia sia modificato in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. La necessità di adeguare alcune norme dello Statuto della Banca d'Italia - in particolare, articoli 1, 20, 2° comma, numeri 1), 2), 3) e 5) e da 41 a 53 - è stata rilevata dall'IME nel suo ultimo rapporto sulla convergenza legale. Oltre alle norme richiamate vengono in considerazione gli articoli 17, 2° e 3° comma e 25, 4° comma (poiché il presente decreto legislativo interviene sulla normativa primaria di riferimento). Potranno inoltre essere emendate altre disposizioni la cui modifica sia ritenuta coerente con le previsioni del Trattato e dello Statuto del SEBC.

Il comma 2 indica la procedura per modificare lo Statuto della Banca d'Italia, in conformità a quella sino ad oggi seguita, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 24 della legge bancaria del 1936..

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo, prevedendo date diverse in considerazione della distinzione - sopra richiamata - tra norme volte a realizzare la piena integrazione della Banca centrale nel SEBC e norme volte ad assicurare l'indipendenza. In particolare, il comma 2 dispone che gran parte delle prime (articoli da 4 a 8), in armonia con il quadro delle disposizioni concernenti il passaggio alla terza fase, entrino in vigore alla data di adozione, da parte dell'Italia, della moneta unica. Per ragioni di certezza viene demandato al Ministro del tesoro il compito di individuare, con proprio decreto, tale data.

Il comma 1 contiene una previsione specifica per l'articolo 2 che, sancendo la piena partecipazione della Banca d'Italia nel SEBC, è destinato a entrare in vigore alla data di istituzione di questo, se l'Italia adotta sin dall'inizio della terza fase la moneta unica, altrimenti alla data in cui tale adozione avrà luogo. Anche in questo caso, l'indicazione di tale data è rimessa al Ministro del tesoro.

Infine, in base al comma 3 tutte le altre disposizioni - tra cui, in particolare, l'articolo 3, concernente l'indipendenza della Banca d'Italia - entrano in vigore alla data di pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale.